



AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.325 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.
 di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA Iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
408271489	PALERMO	008600	00001104581	22

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICA 1.2GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Fornitura) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.		GARANTE		
408271489		AXA ASSICURAZIONI S.p.A.		

Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricaazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it

CONTRAENTE

ALCA S.R.L.S.

Città	Via	CAP	Prov
PALERMO	VIA GIOVANNI MAURIGI 30	90138	PA

C.F./P.I.	PEC
06914440828	==

STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATLE "MAREDOLCE"

Città	Via	CAP	Prov
PALERMO	VIA FICHIDINDIA 6	90124	PA

C.F./P.I.	PEC
==	==

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA		LUOGO DI ESECUZIONE
RICHiesta GARANZIA DEFINITIVA ex art. 103 c.11 D.lgs 50/2016 relativa all'aggiudicazione della TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 2069450 (prot. n. 5235 del 04/04/2022) per acquisto di monitor digitali touchscreen nell'ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-19 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica", modulo "Monitor digitali interattivi per la didattica". Cod. 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-19 Codice CUP: F79J21008030006 CIG SIMOG: 914703975E		Palermo

Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	Somma garantita (€)	% del costo dell'opera
49.218,39	0,00	4.921,84	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	68,37	20,51	88,88	11,12	100,00
Eventuali proroghe Annuali dal 22/04/2023	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	68,37	20,51	88,88	11,12	100,00

Il pagamento di euro 100,00 = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.

Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto, in PALERMO , il 22/04/2022

AXA Assicurazioni S.p.A.

L'Agente AXA

AXA ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Palermo
AXA ASSICURAZIONI s.r.l.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) Polizza n. 408271489

pagina 1 di 3

Originale per il Beneficiario



AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE (Schema tipo 1.2 d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svicolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.





AXA Assicurazioni S.p.A.
Sez Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.
di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) Polizza n. 408271489

Originale per il Beneficiario

pagina 3 di 3

